EQUUSINFORMATICA SA

Via Cattedrale 2

CH-6900 Lugano

Telefono: +41 «0»91 923 23 03

Fax: +41 «0»91 911 66 88

e-mail: info@equus.ch

www.equus.ch

EQUUSINFORMATICA SRL

Viale Madonna 2

I-22063 Cantù-Como

C.F. / P. IVA: 02178960130

CONTRATTO DI LAVORO

Il seguente contratto viene stipulato tra EQUUS Informatica SA, Via Cattedrale 2 – 6900 Lugano e il Sig. Luca Mascolo nato il 10/12/1982, residente in Via Cernie, 8 74123 Taranto (TA).

1. Decisione e nomina/qualifica

Il Sig. Luca Mascolo, per decisione del consiglio di amministrazione di EQUUS Informatica SA, viene assunto quale Programmatore Informatico.

2. Inizio, durata e fine del contratto

Questo contratto di lavoro ha effetto a partire dal 01.01.2011 e la sua durata è illimitata, ai sensi del CO.

Per convenzione reciproca si stabilisce che la durata del periodo di prova risulta essere di tre mesi, in luogo di quanto previsto dal CO.
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di sette giorni.

3. Luogo di lavoro, mansioni, orario di lavoro, ore supplementari, ore straordinarie, ferie, doveri e diligenza

Luogo di lavoro: Presso la sede della EQUUS Informatica SA, Via Cattedrale 2, 6900 Lugano o direttamente presso la sede o il luogo richiesto dal cliente.

Il Sig. Luca Mascolo si occupa dello sviluppo e della manutenzione di prodotti software per progetti interni o dei clienti, per conto di EQUUS Informatica SA in stretta collaborazione con gli altri impiegati della ditta, conformemente al presente contratto, alle disposizioni legali, allo statuto della società e alle direttive del consiglio di amministrazione.

La giornata di lavoro è di 8 ore, per un totale di 40 ore settimanali.

Se le ore di lavoro fissate dalla società Equus o presso il Cliente superano le 40 ore, la loro differenza (dalle 40 ore alle 45 ore) è considerata come ore supplementari e vi è la seguente opzione:

- sono compensate da un congedo equivalente.

Se le ore di lavoro fissate dalla società Equus o presso il Cliente superano le 45 ore settimanali, esse sono considerate lavoro straordinario e vi sono due opzioni:

- danno diritto a un supplemento
- sono compensate da un congedo equivalente

Giorni festivi: l'indennità per i giorni festivi è compresa nel salario giornaliero lordo.

Valgono le disposizioni particolari del regolamento per il personale.

Prestito di personale: Il collaboratore viene assunto per svolgere le sue prestazioni per la Equus Informatica SA, Lugano, che rimane in ogni caso il suo datore di lavoro.
Il lavoratore può inoltre essere comunque inviato presso un'azienda terza per svolgere la sua funzione nell'ambito del prestito di personale.

Il lavoratore si impegna a svolgere diligentemente e con coscienza i compiti affidatigli dalla Equus Informatica SA così come dall'azienda cliente (prestito di personale).

Al Sig. Luca Mascolo non viene concesso nessun tipo di diritto di firma, è pertanto da escludere ogni registrazione sul Registro di Commercio.

4. Affari che richiedono un'autorizzazione speciale

In linea di massima ogni affare/compito acquisito e concluso da parte del Sig. Luca Mascolo per conto della EQUUS Informatica SA deve essere approvato preventivamente dalla direzione generale di EQUUS Informatica SA.

5. Attività parallele

Nel caso il Sig. Luca Mascolo fosse a tempo pieno, non è concesso di intraprendere attività parallele o di esercitare altre attività a carattere lucrativo.

6. Segreto professionale

Il Sig Luca Mascolo è tenuto a mantenere il segreto su tutti gli affari commerciali intrapresi per conto di EQUUS Informatica SA. Al termine del rapporto di lavoro egli è tenuto a restituire tutti i documenti o altro ricevuti dalla EQUUS Informatica SA per l'esercizio delle sue attività. Il segreto professionale resterà in vigore anche dopo la cessazione del presente contratto nella misura in cui la tutela degli interessi legittimi del datore di lavoro lo esiga.
La Equus Informatica SA, per contro, tratta i dati personali riguardanti il lavoratore unicamente con il suo consenso.

7. Rimunerazione/Deduzioni

EQUUS Informatica SA si impegna a versare al Sig.Luca Mascolo una rimunerazione mensile pari a Frs 2'000.– lordi .

Al Sig. Luca Mascolo verra' inoltre riconosciuto un rimborso mensile pari a Frs 150.- netti per trasferta.

Il pagamento avverrà come di regola su base mensile, entro il decimo giorno del mese successivo, su un conto postale o bancario del lavoratore.

Dal salario lordo sono dedotti l'AVS, AI, IPG, AD e Cassa Pensione (LPP).

Il pagamento dell'AVS, AI, IPG toccherà in uguale misura alle due parti a seconda di quanto previsto per legge (5.05 o/o), così anche per l'AD (1.00 o/o)

La trattenuta della Cassa Pensione ha un importo variabile. Questo dipende dal piano assicurativo, età e stipendio del dipendente. La Swiss Life la nostra assicurazione per il secondo pilastro, dopo aver effettuato il conteggio ci comunicherà l'importo.
Se il salario annuo è inferiore a "**fr. 19'350.-**" (indicare la cifra aggiornata è cambiata recentemente : chiedere alla Swiss Life), non vi è trattenuta di Cassa Pensione.

Il lavoratore signor Luca Mascolo è assicurato alla Cassa Pensione (LPP) dall'inizio del rapporto di lavoro con la Equus Informatica SA qualunque sia la durata del contratto.).

Si conviene che, qualora il rapporto di cambio valutario tra franco svizzero ed euro raggiunga e superi, in eccesso o in difetto, la soglia del 10% rispetto al valore esistente alla data di stipula del presente contratto (secondo il cambio ufficiale delle Nazioni Unite), la determinazione dell'importo dell'emolumento in valuta svizzera, sarà calcolata al netto del valore di soglia raggiunto, a tutela del lavoratore e dell'azienda.
Esempio.
Se la retribuzione netta mensile media fosse di 1900 franchi svizzeri, equivalenti al momento della stipula a 1500 euro, le soglie massime e minime sarebbero, in euro, rispettivamente di: 1650 e 1350.

A tutte le questioni non regolamentate dal presente contratto si applicano: gli artt. 319 segg. Della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (libro quinto: Diritto delle obbligazioni); la legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul Lavoro): la legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito; la legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro e la legge federale del 24 marzo 2000 sul foro in materia civile (legge sul foro).
Clausola supplementare in caso di Contratto Collettivo di lavoro
Convenzione collettiva di lavoro dichiarata di obbligarietà generale (CCL):
Il personale occupato, nella forma del Prestito di personale, presso un'impresa sottoposta ad una convenzione collettiva di lavoro (CCL) dichiarata di obbligatorietà generale, beneficia delle disposizioni di questa convenzione per quel che concerne il salario e la durata del lavoro (art. 20LSL).
Se un contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale prevede il versamento di un contributo obbligatorio alle spese di perfezionamento e di esecuzione, anche per il prestatore sono applicabili le rispettive direttive; i contributi devono tuttavia essere versati proporzionalmente in base alla durata della missione . Se una missione è soggetta a un contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale che disciplina il pensionamento anticipato, il prestatore deve rispettare anche questa regolamentazione nei confronti del dipendente.

8. Servizio Militare, civile o di protezione civile

Per il servizio svolto nell'esercizio svizzero, nel servizio civile o nella protezione civile, il lavoratore ha diritto alle indennità per la perdita di guadagno (IPG). Le prestazioni IPG sono completate in ragione dell'80% del salario in conformità con la scala bernese.

9. Spese generali

Se per esigenze di lavoro lei dovesse sostenere spese di trasferta fuori dal Cantone Ticino con una durata inferiore a 6 mesi, le verranno rifuse le spese di alloggio e di viaggio;
per trasferte superiori a 6 mesi, le verrà effettuata una trattenuta dell'AVS sulle spese di alloggio e di viaggio;

EQUUS

10. Indennità malattia / Infortuni / Gravidanza e maternità (LIPG)

La società ha stipulato una polizza "Malattia Collettiva" in caso di inabilità lavorativa presso l'assicurazione Zurich di Lugano (vedi promemoria allegato).
L'assicurazione coprirà l'80% del salario pagabile a partire dal 15° giorno per 700 giorni.

Gli infortuni (professionali e non professionali) sono garantiti dal La Mobiliare Assicurazioni & Previdenza (vedi promemoria) tramite l'Agenzia di Berna.
Il salario è coperto all'80% a partire dal 15° giorno.

Per quanto riguarda la maternità il diritto di indennità inizia il giorno del parto. La madre beneficia di un congedo maternità massimo di 14 settimane pagate all'80% del salario.

Il presente contratto viene redatto in due esemplari, di cui uno conservato dalla EQUUS Informatica SA e uno dal sig. Luca Mascolo

Lugano, 20.12.2010

EQUUS Informatica SA

EQUUS INFORMATICA SA EQUUS Via Cattedrale 2 CH-6900 Lugano

Sig. Luca Mascolo

Luca Mascolo